

n. 179

## IL VICE SINDACO

**VISTE** le ordinanze sindacali nn.160 e 161 del 14.07.2010 e n. 173 del 11.10.2013;

**VISTO** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il comma 7 dell’art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

**VISTA** la Legge del 26.10.1995 n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”;

**VISTO** il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**CONSIDERATO** che, nella notte tra il 31 dicembre 2016 e il 01 Gennaio 2017 è in programmazione tra gli eventi delle manifestazioni natalizie ad Ischia in Piazza Antica Reggia un evento musicale e di intrattenimento quale occasione di richiamo per turisti e residenti a libera fruizione

**RITENUTO**, che, occorre, da un lato, consentire e favorire lo svolgimento della manifestazione, dall’altro, garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e ed in ogni caso l’interesse alla quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

## ORDINA

È autorizzato lo svolgimento dello spettacolo musicale promosso dal Comune di Ischia nell’ambito degli eventi in programmazione tra le manifestazioni natalizie per ospiti turisti e residenti, ad Ischia in Piazza Antica Reggia esclusivamente nella notte tra il 31 dicembre 2016 e il 1° gennaio 2017 espressamente consentendo

W

l'intrattenimento musicale all'aperto eccezionalmente fino alle ore 4.30 dell'01.01.2017.

Resta ferma ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, comunicazione comunque dovuta ad ogni altro ente o autorità per lo svolgimento dell'iniziativa.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

### DISPOSIZIONI FINALI

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

LA presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ischia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale

Ischia **29 DIC. 2016**



Il Vice Sindaco  
del Comune di Ischia  
Vincenzo Ferrandino